SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
29 gennaio 1985 *

Nel procedimento 231/83,

avente ad oggetto una domanda sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Tribunal de commerce di Tolosa nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Henri Cullet, gestore di una stazione di servizio a Tolosa,

Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers (CSNCRA), di Tolosa,

e

Centre Leclerc di Tolosa (SA Sodinord),

Centre Leclerc di Saint-Orens-de-Gameville (SA Sodirev),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore

**

ha pronunciato la presente

* Lingua processuale: il francese.

** considerando le osservazioni presentate:

— per i centri Leclerc di Tolosa e di Saint-Orens-de-Gameville, nella fase scritta dagli avvocati Farme e Amadio, e nella fase orale dall'avv. Simon,

— per il governo della Repubblica francese, nella fase scritta dal sig. Jean-Paul Costes e nella fase orale, dal sig. G. Guillaume, direttore del servizio del contenzioso presso il ministero degli affari esteri,

— per il governo della Repubblica italiana, dal sig. Arnaldo Squillante, capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e delle questioni legislative presso il ministero degli affari esteri, assistito dal sig. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,

— per il governo delle Repubblica ellenica, nella fase orale, dal sig. Ph. Spathopoulos,

— per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici René-Christian Béraud e Giuliano Marenco, assistiti dall'av. Nicole Coutrelis,

l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1984.

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con ordinanza pronunciata in via urgente il 1° agosto 1983, giunta alla Corte l'11 ottobre 1983, il presidente del Tribunal de commerce di Tolosa ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di varie disposizioni del diritto comunitario ed in particolare degli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE, onde esser posto in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo per la vendita ai consumatori.

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Henri Cullet, gestore di una stazione di servizio in Tolosa, nonché la Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers di Tolosa e le società SA Sodinord e SA Sodirev (in prosieguo: « Sodinord e Sodirev ») che gestiscono in Tolosa e in Saint-Orens-de-Gameville, con la ragione sociale « Centre Leclerc », che è quella del gruppo cui appartengono, supermercati forniti di stazioni di servizio. Detta controversia verte sull'osservanza del prezzo minimo stabilito dalle autorità francesi per la vendita al pubblico dei carburanti (benzina normale, super, nafta).

3 In Francia esiste da un lato un regime di distribuzione dei prodotti petroliferi fondato sulla legge 30 marzo 1928, relativa al regime d'importazione del petrolio e, dall'altro, un sistema di determinazione dei prezzi di vendita nelle fasi all'ingrosso e al minuto, instaurato con l'ordinanza 30 giugno 1945, n. 1483, e coi decreti 29 aprile 1982, nn. 10 A, 11 A, 12 A e 13 A.

4 In forza del regime di distribuzione, come è stato predisposto con il consenso della Commissione nell'ambito dell'art. 37 del trattato CEE, l'importazione e l'acquisto presso raffinerie francesi di prodotti petroliferi per la loro immissione al consumo richiedono un'autorizzazione speciale dello Stato, detta autorizzazione A 3. I titolari di un'autorizzazione A 3 devono rifornirsi per l'80% sul mercato francese o comunitario mediante contratti a medio termine stipulati con raffinerie francesi o comunitarie; per il rimanente 20%, possono rifornirsi liberamente, fra l'altro sul mercato « spot ».

5 Il prezzo di vendita dei prodotti petroliferi nella fase all'ingrosso, detto « prix de reprise », è in linea di massima determinato liberamente da ciascun raffinatore o importatore in possesso dell'autorizzazione A 3. Questi devono depositare almeno una volta al mese un listino dei loro prix de reprise presso le autorità competenti, listino rispetto al quale possono concedersi sconti. Il prix de reprise non può tuttavia essere superiore a un « prezzo massimo », fissato mensilmente dalle autorità competenti. In pratica, i listini dei prix de reprise corrispondono generalmente a detto prezzo massimo. Nel determinare il prezzo massimo, le autorità competenti si basano, da una parte, sul costo di produzione delle raffinerie francesi, calcolato tenendo conto del prezzo del petrolio grezzo, del cambio del dollaro e dei noli marittimi e delle spese di raffinazione, valutati forfettariamente con l'ausilio di dati statistici e, dall'altra, delle quotazioni rilevate sui mercati europei. La disciplina stabilisce che le quotazioni europee se non differiscono oltre l'8%, in più o in meno al costo di produzione delle raffinerie francesi, sono determinanti per il prezzo massimo; se invece dette quotazioni escono da detto « tunnel » costituito dallo scarto dell'8% rispetto al costo di produzione delle raffinerie francesi, è quest'ultimo il prezzo decisivo per il prezzo massimo.

6 I prezzi di vendita al consumatore sono limitati tanto verso l'alto quanto verso il basso. Verso l'alto il « prezzo limite di vendita al minuto », il quale varia per il dettagliante a seconda del prix de reprise del suo fornitore, si ottiene sommando il prix de reprise, le spese e i margini commerciali previsti, nonché le imposte e gli altri tributi. Verso il basso, il « prezzo minimo » è fissato mensilmente per ciascun cantone applicando una riduzione — che era allora di 9 centesimi il litro per la benzina normale e di 10 centesimi il litro per quella super — al prezzo limite di vendita risultante dalla media dei listini dei prix de reprise delle raffinerie francesi durante il mese precedente. Il prezzo limite di vendita di un distributore, qualora risulti inferiore al prezzo minimo, viene portato al livello di questo.

7 Emerge dal fascicolo che il gruppo Leclerc al quale appartengono la Sodinord e la Sodirev, è titolare di un'autorizzazione A 3. Questo gruppo pratica notoriamente nei suoi negozi, denominati « Centres Leclerc », una politica commerciale di bassi prezzi per diverse categorie di merci. Nel 1983 decideva di estendere questa politica commerciale alla vendita al minuto dei carburanti. Analogamente ad altri centri Leclerc, la Sodinord e la Sodirev hanno dunque venduto carburanti a prezzi inferiori ai minimi fissati dalle autorità competenti a norma della disciplina summenzionata.

8 La Sodinord e la Sodirev erano allora citate dinanzi al presidente del Tribunal de commerce di Tolosa da un concorrente il quale sosteneva che detta pratica di

prezzi inferiori a quello minimo era illecita e sleale e gli recava pregiudizio e domandava quindi che venisse vietata e che fosse fissata una penalità per il caso di inosservanza del divieto. La Sodinord e la Sodirev ribattevano che la disciplina dei prezzi di vendita dei carburanti era incompatibile con gli artt. 3, lett. f), 85 e 86 del trattato e non poteva giustificarsi sotto il profilo degli artt. 30 e 36 del trattato.

9 Il presidente del Tribunal de commerce di Tolosa, per risolvere detta controversia, ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea vadano interpretati nel senso che vietano che in uno Stato membro vengano introdotti, con legge o con regolamento, prezzi minimi imposti alla vendita ai consumatori, al distributore, di carburanti (benzina normale, super e nafta), sistema che obbliga il dettagliante, cittadino di uno qualunque degli Stati della Comunità, ad attenersi al prezzo minimo stabilito.

10 L'art. 3, lett. f), del trattato, al quale la questione si richiama, fa parte dei principi generali del mercato comune che sono applicati unitamente ai rispettivi capi del trattato destinati ad attuare tali principi. Questa disposizione contempla « la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune », scopo generale espresso in particolare dalle regole di concorrenza di cui al capo I, titolo I, della parte terza del trattato. L'art. 5, 2° comma, del trattato, impone a sua volta agli Stati membri di astenersi « da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato ». La questione sollevata dal giudice nazionale, circa la compatibilità con tali disposizioni di una normativa del tipo sopra descritto, mira pertanto a stabilire se questa sia conforme ai principi e agli scopi del trattato e alle norme di questo che li attuano più specificamente.

11 È opportuno osservare che gli artt. 2 e 3 del trattato contemplano la creazione di un mercato nel quale i prodotti circolino liberamente in condizioni di concorrenza non alterate. Questo scopo è garantito in particolare sia dagli artt. 30 e seguenti, relativi al divieto di restrizioni del commercio intracomunitario, sia dagli artt. 85 e seguenti relativi alle norme di concorrenza, che è opportuno esaminare per primi.

Sull'applicazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del trattato

12 Secondo la Sodinord e la Sodirev, in forza degli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE, i principi degli artt. 85 e 86 si applicano ad una disciplina statale come quella in esame. L'art. 85 vieterebbe di stabilire in modo diretto i prezzi di vendita o altre condizioni dei negozi commerciali e non sarebbe lecito eliminare l'efficacia pratica delle norme di diritto comunitario che mirano a garantire un regime di concorrenza non alterata nel mercato comune.

13 I governi francese, italiano ed ellenico sostengono che gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato rientrano fra i principi generali del trattato e non possono venir compresi se non in relazione ad altre disposizioni del trattato che ne definiscono i presupposti e le modalità di attuazione. A questo proposito gli artt. 85 e 86 non potrebbero esser presi in considerazione per valutare una disciplina statale dei prezzi, poiché questi articoli riguarderebbero solo il comportamento delle imprese.

14 Secondo la Commissione, solo eccezionalmente provvedimenti statali possono considerarsi incompatibili con l'obbligo, imposto dall'art. 5 del trattato, di non eliminare l'efficacia pratica delle norme di concorrenza fissate dagli artt. 85 e 86. Questo avverrebbe nel caso di una disciplina statale che favorisse o facilitasse il comportamento antigiuridico delle imprese o avesse come scopo specifico quello di consentire alle stesse di sottrarsi alle norme di concorrenza. Ciò però non si verificherebbe nella fattispecie.

15 In conformità allo scopo enunciato dall'art. 3, lett. f), del trattato, sono incompatibili col mercato comune e vietati, a norma dell'art. 85, n. 1, gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concertate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni del negozio. Questa disposizione si riferisce quindi ad accordi, decisioni e pratiche concordate anticoncorrenziali di più imprese, salve restando le deroghe concesse dalla Commissione a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato.

16 È vero che queste norme riguardano il comportamento delle imprese, non già i provvedimenti legislativi o regolamentari degli Stati membri. Cionondimeno, come

la Corte ha recentemente affermato nella sentenza 10 gennaio 1985 (Leclerc, 229/83, Racc. 1985, pag. 1) questi sono tuttavia tenuti, in forza dell'art. 5, 2° comma, del trattato, a non recare pregiudizio, mediante le loro norme nazionali, all'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario e all'efficacia degli atti di esecuzione di questo e ad astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza che valgono per le imprese (cfr. inoltre le sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm ed altri, Racc. pag. 1, e 16 novembre 1977, causa 13/77, Inno/ATAB, Racc. pag. 2115).

17 Tuttavia una disciplina come quella di cui trattasi nel nostro caso non mira ad imporre la stipulazione di accordi tra fornitori e dettaglianti o altri comportamenti del genere contemplato all'art. 85, n. 1, del trattato. Al contrario, essa affida la responsabilità della fissazione dei prezzi alle pubbliche autorità, che si basano a questo scopo su vari dati di diversa natura. Il solo fatto che tra questi fattori presi in considerazione per la determinazione del prezzo di vendita al minuto rientrino i prix de reprise stabiliti dai fornitori, che sono d'altra parte limitati verso l'alto dal prezzo massimo stabilito dalle competenti autorità, non priva una disciplina come quella di cui trattasi del carattere statale, né rischia di eliminare l'efficacia pratica delle norme di concorrenza che valgono per le imprese.

18 Ne consegue che l'art. 5, in relazione agli artt. 3, lett. f), e 85 del trattato, non vieta agli Stati membri di disciplinare la fissazione dei prezzi di vendita al minuto di una merce nel modo contemplato dalla disciplina su cui verte la causa principale. Resta da valutare una siffatta disciplina alla luce delle disposizioni del trattato in fatto di libera circolazione delle merci.

Sull'applicazione degli artt. 30 e 36 del trattato

19 La Sodinord e la Sodirev sostengono che la formula per la fissazione dei prezzi minimi contemplata dalla criticata disciplina oppone una diga alla concorrenza delle merci di altri Stati membri quando il costo di produzione di queste sono inferiori di oltre l'8% a quelli delle raffinerie francesi, giacché sopprime il vantaggio concorrenziale del minor costo per gli importatori. Essa costituirebbe quindi un ostacolo per le importazioni vietato dall'art. 30 del trattato.

20 Inoltre il criticato sistema di fissazione dei prezzi consentirebbe alle autorità nazionali manovre consistenti nella sottovalutazione artificiosa dei costi di produzione,

onde impedire agli importatori di entrare in un mercato che è tradizionalmente nelle mani dei raffinatori francesi ed, in ogni caso, di vendere i loro prodotti a prezzi redditizi. Questo effetto sarebbe ultèriormente rafforzato dall'obbligo, per i titolari di autorizzazioni A 3, di rifornirsi per l'80% mediante contratti a medio termine. Siffatto sistema avrebbe quindi l'effetto, incompatibile con l'art. 30, di isolare il mercato nazionale.

21 Il governo francese, sostenuto dai governi italiano ed ellenico, sostiene che una disciplina dei prezzi come quella in esame non ha effetto sulle importazioni dagli altri Stati membri. Essa avrebbe lo scopo di armonizzare il rifornimento di carburanti nell'intero territorio nazionale, garantendo a tutti i rivenditori sufficienti margini di utile. Dal momento che sono liberi i prezzi all'importazione, l'operatore straniero che abbia costi di produzione più favorevoli dei prezzi praticati in Francia, avrebbe facilità di penetrazione sul mercato francese, poiché sarebbe libero di ripercuotere questo vantaggio sui dettaglianti. Per questo le importazioni in Francia di prodotti petroliferi sarebbero aumentate nel periodo di applicazione di detto regime. Ne conseguirebbe che l'art. 30 non può venire interpretato nel senso che si oppone a siffatto regime di fissazione dei prezzi.

22 La Commissione osserva che una disciplina che fissa un prezzo minimo può sfavorire la vendita dei prodotti importati in quanto detto prezzo impedisce che il costo di produzione inferiore dei prodotti importati sia ripercosso sul prezzo di vendita al consumatore. Una disciplina come quella in esame costituirebbe dunque una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione poiché si risolverebbe nel fissare il prezzo dei prodotti in funzione del costo di produzione dei prodotti nazionali, eliminando così l'eventuale vantaggio concorrenziale dei prodotti importati.

23 Si deve ricordare anzitutto che il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sancito dall'art. 30 riguarda, secondo la costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Dovendo applicare questi principi a regimi statali di disciplina dei prezzi, la Corte ha ripetutamente dichiarato che siffatti regimi, validi indistintamente per le merci nazionali e per quelle importate, non costituiscono di per sé misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ma possono produrre detto effetto quando i prezzi si collocano ad un livello tale che le merci importate sarebbero sfavorite rispetto alle identiche merci nazionali, vuoi perché non potrebbero venir smerciate con profitto nelle condizioni stabilite,

vuoi perché il vantaggio concorrenziale risultante da costi di produzione inferiori sarebbe soppresso (cfr. sentenze 26 novembre 1976, causa 65/75, Tasca, Racc. pag. 291; 24 gennaio 1978, causa 82/77, van Tiggele, Racc. pag. 25; 6 novembre 1979, cause 16-20/79, Danis, Racc. pag. 3327; 29 novembre 1983, causa 181/82, Roussel Laboratoria, Racc. 1983, pag. 3849).

24 L'argomento della Sodinord e della Sodirev secondo il quale la formula per la fissazione del prezzo limite per la vendita al minuto implica, date le sottovalutazioni artificiose, un isolamento del mercato che impedisce ai raffinatori stranieri di vendere i loro prodotti a prezzi redditizi, non va esaminato nell'ambito della presente controversia. Infatti, la determinazione di un prezzo massimo per la vendita al minuto, come d'altra parte le limitazioni imposte ai titolari di autorizzazioni A 3, non è stata menzionata dal Tribunal de commerce di Tolosa, giacché la causa principale verteva soltanto sull'inosservanza del prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.

25 Quanto alla fissazione del prezzo minimo, si deve ricordare che la Corte ha precisato nella summenzionata sentenza 24 gennaio 1978 (causa 82/77, van Tiggele), che la norma nazionale che fissi un margine di utile minimo valido indistintamente per le merci nazionali e per quelle importate, non può sfavorire lo smercio delle sole merci importate. La situazione è invece diversa per quanto riguarda il prezzo minimo fissato in un importo determinato il quale, pur applicandosi indistintamente alle merci nazionali ed a quelle importate, può ostacolare lo smercio delle seconde qualora impedisca che il loro costo di produzione inferiore si ripercuota sul prezzo di vendita al consumatore.

26 Come si desume dalle spiegazioni date sopra, il prezzo minimo per la vendita al minuto è determinato in pratica, nell'ambito del criticato sistema in esame, in base al prix de reprise il quale deve rispettare il prezzo massimo stabilito dalle autorità nazionali. Anche se ciascun importatore è libero di fissare il proprio prix de reprise ad un livello inferiore al prezzo massimo, il fatto che il prezzo minimo sia calcolato a partire dalla media dei prix de reprise praticati dai raffinatori nazionali impedisce agli importatori di fruire di una posizione concorrenziale eventualmente più vantaggiosa dovuta ad un costo di produzione inferiore. Indubbiamente, non si può criticare il fatto che uno Stato membro si valga di criteri generali, per stabilire il prezzo di un prodotto omogeneo la cui origine è difficilmente determinabile dal momento in cui viene messo sul mercato. È tuttavia necessario, per evitare qualsiasi effetto sfavorevole per lo smercio sul mercato delle merci importate, che questi

criteri tengano nel debito conto i prix de reprise di tutti gli operatori economici, indipendentemente dall'origine della merce.

27 Questo effetto sfavorevole per le merci importate di un sistema come quello in esame è accresciuto dal metodo di calcolo del prezzo massimo che limita verso l'alto il prix de reprise e che, secondo le spiegazioni fornite alla Corte, è normalmente adottato dai raffinatori nazionali come prix de reprise. Infatti, se in linea di massima il prezzo massimo viene calcolato sulla base tanto dei costi di produzione delle raffinerie francesi quanto delle quotazioni dei carburanti rilevate sui mercati europei, sono solo i costi di produzione delle raffinerie nazionali quelli decisivi quando le quotazioni europee sono inferiori ad essi di oltre l'8%. Ne consegue che, quando il vantaggio concorrenziale dei prodotti importati supera questo limite, il loro costo di produzione più vantaggioso non è più preso in considerazione per la determinazione del prezzo massimo. Siffatta formula sfavorisce ulteriormente lo smercio delle merci importate privandole del loro vantaggio concorrenziale per il consumatore non appena detto limite dell'8% venga superato.

28 Questo effetto sfavorevole di un prezzo minimo per la vendita delle merci importate il cui costo di produzione sia inferiore a quello delle merci nazionali non può venir contestato invocando il fatto che i prezzi all'importazione sono liberi e che gli importatori possono quindi concedere ai dettaglianti un margine di utile maggiore onde incitarli a rifornirsi di carburanti importati. A questo proposito è opportuno rilevare che la struttura delle reti di distribuzione impedisce che i carburanti importati fruiscano pienamente di questo vantaggio, dato che molti dettaglianti non hanno la possibilità di cambiare liberamente il fornitore. Così stando le cose, il prezzo di vendita al minuto rappresenta, per prodotti omogenei come i carburanti, l'elemento essenziale di concorrenza. Un prezzo minimo come quello in esame può quindi ostacolare una maggiore penetrazione dei prodotti importati sul mercato nazionale quando il loro costo di produzione è più favorevole. L'eventuale aumento dell'importazione mentre è in vigore detto sistema, che il governo francese ha allegato, in questa situazione non può bastare per dimostrare l'assenza di effetto sfavorevole di un prezzo minimo per lo smercio dei prodotti importati.

29 Da quanto precede risulta che il sistema nazionale di fissazione di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti secondo il quale detto prezzo si determina in funzione dei soli prix de reprise delle raffinerie nazionali e detti prix de reprise si ricollegano al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi di produ-

zione delle raffinerie nazionali nell'ipotesi in cui le quotazioni europee dei carburanti si scostino da essi di oltre l'8%, sfavorisce i prodotti importati, privandoli della possibilità di avvantaggiarsi nella concorrenza agli occhi del consumatore grazie ad un costo di produzione più favorevole.

30 Onde giustificare la disciplina criticata nella causa principale, il governo francese ha inoltre invocato le esigenze inderogabili della difesa degli interessi dei consumatori. A suo parere, una concorrenza rovinosa sul prezzo dei carburanti potrebbe causare la scomparsa di numerose stazioni di servizio e quindi un approvvigionamento insufficiente del territorio nazionale nel suo complesso.

31 A questo proposito si deve osservare che una disciplina nazionale, la quale obbliga i dettaglianti ad osservare determinati prezzi per la vendita al minuto, e sfavorisce quindi lo smercio sul mercato dei prodotti importati, non può venire giustificata se non per i motivi contemplati dall'art. 36 del trattato.

32 Per l'applicazione dell'art. 36, il governo francese ha invocato le perturbazioni dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza provocate dalle prevedibili violente reazioni dei dettaglianti che fossero colpiti da una concorrenza sfrenata.

33 A questo proposito basta rilevare che il governo francese non ha dimostrato che una modifica della disciplina in questione ai sensi dei principi sopra esposti avrebbe sull'ordine pubblico e sulla pubblica sicurezza conseguenze alle quali il governo stesso non potrebbe far fronte con i mezzi di cui dispone.

34 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal Tribunal de commerce di Tolosa nel senso che

— gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 non ostano ad una disciplina nazionale che contempli la fissazione ad opera delle autorità nazionali di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti;

— e che l'art. 30 osta a siffatta disciplina qualora il prezzo minimo sia determinato con riguardo ai soli prix de reprise delle raffinerie nazionali e che questi prezzi siano vincolati al prezzo massimo calcolato con riguardo ai soli costi di produzione delle raffinerie nazionali nell'ipotesi in cui le quotazioni europee dei carburanti differiscano da questi di oltre l'8%.

Sulle spese

35 Le spese sostenute dai governi francese, italiano ed ellenico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal presidente del Tribunal de commerce di Tolosa con ordinanza 1° agosto 1983, dichiara:

1) **Gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato CEE non ostano ad una disciplina nazionale che contempli la fissazione, ad opera delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.**

2) **L'art. 30 del trattato CEE osta a siffatta disciplina quando il prezzo minimo sia determinato con riguardo ai soli prix de reprise delle raffinerie nazionali e questi prezzi di ripresa siano vincolati al prezzo massimo calcolato con riguardo ai soli costi di produzione delle raffinerie nazionali nell'ipotesi in cui le quotazioni europee differiscano da questi di oltre l'8%.**

Due Kakouris

Everling Galmot Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quinta sezione
O. Due